

Codice A1912A

D.D. 17 aprile 2024, n. 156

PR FESR 2021/2027 - Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale - RSO1.3 Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" - "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" (CUP J85H23000090009). Modifiche all'accordo per l'attuazione dello strumento finanziario.



ATTO DD 156/A1912A/2024

DEL 17/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: PR FESR 2021/2027 – Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale – RSO1.3 Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito” - “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” (CUP J85H23000090009). Modifiche all'accordo per l'attuazione dello strumento finanziario.

Premesso che:

la D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023 ha approvato la scheda tecnica di misura “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” a valere sull’Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito”, nell’ambito dell’Obiettivi specifico RSO1.3, del PR FESR 2021/2027, individuando il Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale quale soggetto deputato alla predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione della misura;

la D.G.R. n. 27 - 7122 del 26 giugno 2023 ha modificato la scheda di misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia", di cui alla D.G.R. n. 31 - 6637 del 27.03.2023 eliminando, nell’ambito delle operazioni di controgaranzia/riassicurazione, la limitazione di accesso precedentemente prevista a favore delle sole garanzie fornite dai Confidi;

la D.D. n. 298/A1912A/2023 dell’11 luglio 2023, dando seguito a quanto previsto dalle sopra citate D.G.R. ha approvato lo schema di accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione dello strumento finanziario “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” con un impegno di spesa di euro 60.000.000,00;

in data 2 agosto 2023 l’iter di firma del succitato Accordo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione Piemonte è giunto a compimento;

la D.D. n. 277/A19000/2023 del 29 giugno 2023 ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo

(SIGECO) ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060 relativamente al PR FESR 2021-2027;

al Ministero per le Imprese e il Made in Italy (MIMIT), a seguito di approvazione della citata D.D. 277/A19000/2023, è stata conferita la funzione di organismo intermedio per la gestione della misura di cui alla D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023 formalizzata tramite sottoscrizione di un secondo atto aggiuntivo alla convenzione del 7 agosto 2019 per l'espletamento delle citate funzioni;

in data 25 settembre 2023 l'iter di firma del succitato secondo atto aggiuntivo alla convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è giunto a compimento;

in data 15 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

con la legge n. 191 del 15 dicembre 2023 è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto, "decreto-legge anticipi"), che prevede, tra gli altri - all'articolo 15-bis - la nuova disciplina del Fondo di Garanzia per l'anno 2024;

Dato atto che:

- per dare attuazione alla misura di cui alla scheda tecnica approvata con D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023, l'accordo sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione dello strumento finanziario "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" prevede, tra i regimi di aiuto previsti, il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- la D.G.R. n. 22 - 8172 del 12 febbraio 2024 "Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ha dato disposizione di modifica, tra le altre, della scheda tecnica della misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" approvata dalla citata D.G.R. n. 31 - 6671, disponendo in particolare di integrare i riferimenti al regime di aiuto ex Reg. (UE) n. 1407/2013 con quelli al regime di aiuto ex Reg. (UE) n. 2023/2831, a far data dall'entrata in vigore della medesima D.G.R. n. 22 - 8172;

- la D.G.R. n. 22 - 8172 del 12 febbraio 2024 ha dato altresì disposizione di demandare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della stessa alle rispettive Direzioni regionali competenti per materia;

- a seguito di approfondimenti effettuati dalle parti contraenti dell'Accordo di cui alla D.D. n. 298/A1912A/2023 dell'11 luglio 2023, in relazione all'esclusione dall'incentivazione della "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" delle operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tale disposizione non risulta attualmente prevista nel dettato normativo del Reg. (UE) n. 2021/1058, del Reg. (UE) n. 651/2014 e del Reg. (UE) n. 2023/2831;

Dato altresì atto che:

- le definizioni di “soggetti beneficiari”, “gestore” e “organismo intermedio”, come definiti all’art. 2 dell’Accordo di cui alla D.D. n. 298/A1912A/2023 dell’11 luglio 2023, risultano non più allineate al quadro normativo vigente;

- nel citato accordo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione dello strumento finanziario “Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia”, all’articolo 14 è citato il solo riferimento al POR FESR 2014-2020 invece che anche al PR FESR 2021-2027 quale quadro di contesto in relazione alle disposizioni per la liquidazione della sezione speciale;

Ritenendo quindi di dover procedere in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 22 - 8172 del 12 febbraio 2024 e per quanto dettagliato in precedenza:

- alla sostituzione delle seguenti disposizioni previste nel citato accordo all’articolo 5.2 :

2. “Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale regione Piemonte le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli ambiti e le finalità esclusi dal Reg. (UE) n. 2021/1058, dal Reg. (UE) n. 651/2014 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013.”

e all’articolo 5.4:

4. “Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e, laddove applicabile, ai sensi del Temporary Crisis Framework”.

con il seguente dettato:

articolo 5.2:

“2. Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale regione Piemonte le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite agli ambiti e alle finalità escluse dal regolamento (UE) n. 2021/1058, dal regolamento (UE) n. 651/2014 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831.”;

articolo 5.4:

“4. Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 2023/2831 e, laddove applicabile, ai sensi del Temporary Crisis Framework.”;

Ritenendo altresì, al fine di ampliare le disposizioni di cui all’articolo 9 e 14 dell’Accordo alla normativa relativa alla gestione delle risorse a valere sulla programmazione PR FESR 2021-2027, di procedere all’aggiornamento del testo dei citati articoli come di seguito indicato:

- all’articolo 9, comma 3, aggiungere la seguente disposizione: “*ovvero dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 2021/1060*”

- all’articolo 14, comma 1 e comma 2, sostituire il previgente dettato con il seguente:

“1. Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale regione Piemonte che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità del POR FESR Piemonte 2014-2020, ovvero del PR FESR Piemonte 2021-2027, continueranno a essere impiegati nello stesso strumento finanziario, in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell’Accordo di finanziamento, o in altri strumenti finanziari o in altre forme di

sostegno, così come rispettivamente previsto dall'articolo 45, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.”;

“2. Le risorse della Sezione speciale regione Piemonte che, alla fine del periodo di ammissibilità di cui al comma 1, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla Regione, con modalità e termini che dovranno essere definiti tra le medesime Parti.”

- all'articolo 2 (*Definizioni*) dell'Accordo, aggiornare il testo relativo alle definizioni di “gestore”, “organismo intermedio” e “soggetti beneficiari”, sostituendo quanto precedentemente indicato con le seguenti definizioni:

“j) “Gestore”: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;

k) “Organismo Intermedio”: il Ministero delle imprese e del made in Italy che agisce in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 71, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FESR Piemonte 2021-2027, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

r) “Destinatari finali”: le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione ove attive misure del Fondo a loro favore e i professionisti aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della Regione;”.

- sostituire, inoltre, la denominazione di cui alla lettera r) del precedentemente citato Articolo 2 (*Definizioni*) dell'Accordo in maniera corrispondente all'interno del testo coordinato dello stesso, in conformità alla definizione di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 4-8114/2024 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

determina

- di modificare, nelle forme e agli articoli indicati in premessa, l'Accordo sottoscritto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione dello strumento finanziario "Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia" firmato in data 2 agosto 2023 quale Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

- di dare atto che l'efficacia del nuovo accordo, come modificato dalla presente, decorrerà a partire dalla data di conclusione del nuovo iter di firma tra i soggetti contraenti Regione Piemonte, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. d), e art. 26 comma 1, sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- 09042024_Terzo_Atto_aggiuntivo_Accordo_per_Sezione_Speciale_Regione_Piemonte
1. _FCG_omissis.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (GIÀ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA

TRA

il Ministero delle imprese e del made in Italy, codice fiscale 80230390587, rappresentato da _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Dipartimento per le politiche per le imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero delle imprese e del made in Italy – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale 80415740580, rappresentato da _____, Capo della Direzione VI – “Interventi Finanziari nell'Economia” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Piemonte 1, codice fiscale 80087670016, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte

PREMESSO CHE:

- a. il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte hanno sottoscritto, in data 1° luglio 2019, un accordo (nel seguito, *Accordo*) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, *Fondo*), di una sezione, denominata “*Sezione speciale regione Piemonte*”;
- b. con la Convenzione, stipulata il 7 agosto 2019, tra la Regione Piemonte e il Ministero dello sviluppo economico, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo Ministero è stata individuata quale Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c. con Atto aggiuntivo all'*Accordo* del 26 novembre 2020, sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte, è stata estesa l'operatività della *Sezione speciale regione Piemonte* alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamento e, contestualmente, alle disposizioni previste dal decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, *decreto liquidità*);

- d. la predetta Convenzione del 7 agosto 2019, tra l’Autorità di gestione della Regione Piemonte e l’Organismo Intermedio, è stata modificata con Atti aggiuntivi del 10 dicembre 2020 e del 25 settembre 2023;
- e. con D.G.R. n. 31 - 6671 del 27 marzo 2023, rettificata dalla D.G.R. 27-7122 del 26 giugno 2023, la Regione Piemonte ha approvato la scheda tecnica di misura “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” a valere sull’Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito”, nell’ambito dell’Obiettivo specifico RSO1.3, del PR FESR 2021/2027;
- f. con D.D. n. 298/A1912A/2023 dell’11 luglio 2023, dando seguito a quanto previsto dalle sopra citate D.G.R., la Regione Piemonte ha approvato lo schema di accordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze per l’attuazione dello strumento finanziario *Sezione speciale regione Piemonte* del Fondo di garanzia, con un impegno di spesa di euro 60.000.000,00;
- g. con secondo Atto aggiuntivo all’*Accordo* sottoscritto, in data 2 agosto 2023, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte, in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è stata disposta la continuità operativa della *Sezione speciale regione Piemonte* nel periodo di programmazione 2021-2027;
- h. il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea in data 15 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- i. la legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto, “*decreto-legge anticipi*”), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2023, prevede, tra gli altri - all’articolo 15-*bis* - la nuova disciplina del *Fondo* per l’anno 2024;
- j. con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023 è avvenuta la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;
- k. con D.G.R. n. 22-8172 del 12 febbraio 2024 recante “*Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*”, la Regione Piemonte ha dato disposizione di modifica della scheda tecnica della misura “Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia” approvata dalla D.G.R. n. 31-6671 precedentemente menzionata, recependo le disposizioni del summenzionato regolamento (UE) n. 2023/2831, a far data dall’entrata in vigore della medesima D.G.R. 22-

8172 e demandando l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della stessa alle rispettive Direzioni regionali competenti per materia;

- l.* il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- m.* la Regione Piemonte, con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, ha approvato lo schema del presente Atto aggiuntivo (in seguito, *Atto*) all'*Accordo*;

CONSIDERATO CHE:

con il presente *Atto*, in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Piemonte, le *Parti* ritengono opportuno adeguare l'*Accordo* in ragione dell'emanazione della riforma normativa del *Fondo*, in applicazione del *decreto-legge anticipi*, nonché dell'adozione del nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831 (“de minimis”) richiamati in premessa.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente *Atto* e costituiscono, altresì, disposizioni e norme di riferimento dell'*Accordo*, come successivamente modificato e integrato.

Art. 2.

(Modifiche all'*Accordo*)

1. All'*Accordo* sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *j*), *k*) e *r*) sono così aggiornate:

j) “*Gestore*”: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del *Fondo*;

k) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy che agisce in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 71, del regolamento (UE) n. 2021/1060, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FESR Piemonte 2021-2027, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;

r) “*destinatari finali*”: le *PMI*, le *piccole imprese a media capitalizzazione* ove attive misure del *Fondo* a loro favore e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno

un'unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.”.

In particolare, la denominazione di cui alla lettera *r*) è sostituita in maniera corrispondente all'interno del testo coordinato, in conformità alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

b) il comma 2 dell'articolo 5 è così aggiornato:

“2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale regione Piemonte* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all'intervento della *Sezione speciale* le operazioni finanziarie riferite agli ambiti e alle finalità escluse dal regolamento (UE) n. 2021/1058, dal regolamento (UE) n. 651/2014 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831.”;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è così aggiornato:

“4. Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 2023/2831 e, laddove applicabile, ai sensi del *Temporary Crisis Framework*.”;

d) all'articolo 9, comma 3 è aggiunta la seguente frase: “ovvero dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060.”;

e) il comma 1 dell'articolo 14 è così aggiornato:

“1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità del POR FESR Piemonte 2014-2020, ovvero del PR FESR Piemonte 2021-2027, continueranno a essere impiegati nello stesso strumento finanziario, in conformità alle previsioni del presente *Accordo*, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, o in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno, così come rispettivamente previsto dall'articolo 45, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.”;

f) il comma 2, dell'articolo 14, è così aggiornato:

“2. Le risorse della *Sezione speciale regione Piemonte* che, alla fine del periodo di ammissibilità di cui al comma 1, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini che dovranno essere definiti tra le medesime *Parti*.”;

Art. 3.

(Efficacia dell'Atto)

1. Il presente *Atto* ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)

1. Il testo dell'*Accordo* coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente *Atto* è riportato in allegato.

Il presente *Atto*, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Regione Piemonte

ALLEGATO – TESTO COORDINATO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ORA, MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY), IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE PIEMONTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato da _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato da _____, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Piemonte, con sede in Torino, via Nizza 330, codice fiscale numero 80087670016, rappresentata dalla Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte,

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (c.d. *Omnibus*) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966;

- il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità intraprese dall'Italia per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito "Fondi SIE") secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- a)* la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b)* con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c)* il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d)* il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a)* le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; *b)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c)* l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;

e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera *a)* del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";

f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9- *bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) "...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.";

g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato

sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;

i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;

j) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo", di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017;

k) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019 sono state approvate le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo", di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle "operazioni a rischio tripartito", che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;

l) l'Azione III.3d.6.1 del POR FESR Piemonte 2014-2020 è finalizzata al "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";

m) il Programma pluriennale per le attività produttive 2018/2020, approvato con d.g.r. n. 21-7209 del 13/07/2018, prevede l'attuazione di una azione denominata "Strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito da parte delle MPMI" da realizzare mediante il conferimento di risorse al Fondo Centrale di Garanzia per costituire una Sezione speciale regionale finalizzata a sostenere l'accesso al credito delle imprese piemontesi

n) la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR, in data 08/05/2019, la valutazione *ex ante* relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Piemonte 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.
(*Premesse*)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Art. 2.
(*Definizioni*)

Ai fini del presente *Accordo*, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo di finanziamento*”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle imprese e del made in Italy), in qualità di *Organismo intermedio* e il *Gestore*, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*confidi*”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:
 - i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB o
 - ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;
- d) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *destinatario finale* né il *soggetto garante* siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- e) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- f) “*decreto di riforma del Fondo*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del *Fondo*;
- g) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- h) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “*garanzia diretta*”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

- j) “*Gestore*”: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del *Fondo*;
- k) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero delle imprese e del made in Italy che agisce in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 71, del regolamento (UE) n. 2021/1060, sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del PR FESR Piemonte 2021-2027, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- l) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle imprese e del made in Italy), il Ministero dell’economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente *Accordo*;
- m) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- n) “*Professionisti*”: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- o) “*Regione*”: la Regione Piemonte;
- p) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un *soggetto garante* e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- q) “*Sezione speciale regione Piemonte*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*;
- r) “*destinatari finali*”: le *PMI*, le *piccole imprese a media capitalizzazione* ove attive misure del *Fondo* a loro favore e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della *Regione*;
- s) “*decreto portafogli*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- t) “*modalità operative portafogli*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- u) “*piccole imprese a media capitalizzazione*”: entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*, così come definite dalla vigente normativa comunitaria (Art. 2, Regolamento UE n. 1017/2015), iscritte al Registro delle imprese;
- v) “*Soggetti garanti*”: i *confidi* e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle *PMI* sia a valere su risorse proprie sia a valere su fondi di garanzia per i *destinatari finali* gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati".

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.
(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto fund raising*, una sezione speciale, denominata “*Sezione speciale regione Piemonte*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla *Regione*, per un importo complessivo di euro 64.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, interamente rinvenienti da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020 e indistintamente destinate agli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La prima quota, pari al 25% dei contributi di cui al comma 3 è versata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio* al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PIM”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l'operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione* (www.regione.piemonte.it).

6. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 4, entro 30 giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti* con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

6-bis. Alla *Sezione speciale regione Piemonte* del *Fondo* affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) versati dalla *Regione*, a valere sulle risorse del PR FESR Piemonte 2021-2027 che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e così articolati:

- i. euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni) riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta, di cui all'articolo 15-ter;

- ii. euro 15.000.000,00 (quindici milioni) riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia, di cui all'articolo 15-ter.

Tali contributi sono versati dalla *Regione*, in una o più *tranches*, fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del regolamento (UE) 2021/1060, sul conto intestato al Ministero di cui al comma 4 al fine di assicurare la continuità operativa della Sezione.

6-ter. Le dotazioni di cui al precedente comma 6-bis, punti *i* e *ii*, possono essere rimodulate in maniera compensativa dal *Gestore* sulla base dell'andamento determinato dal tiraggio delle due linee di intervento garantendo, tuttavia, la destinazione di almeno euro 15.000.000 sull'operatività di cui al punto *ii*.

7. I contributi di cui al comma 3 sono versati, per una prima quota pari al 25% entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4 e la restante quota sulla base di quanto stabilito nel Programma pluriennale di cui alla lettera m) citata nelle premesse, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziate dal fondo, entro il 31 dicembre 2019, salvo che, in relazione all'andamento della Sezione speciale oggetto del presente accordo, le *Parti* non formalizzino una successiva scadenza.

8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre *Parti* del presente *Accordo*.

Art. 4.

(Modalità di intervento della sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *destinatari finali*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, gli interventi di *garanzia diretta* di cui all'articolo 6 e di *riassicurazione e controgaranzia* di cui all'articolo 7, riferiti alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 del presente *Accordo*, concesse ai *destinatari finali*.

3. Al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle imprese della *Regione*, in aggiunta a quanto previsto al comma 2 e nel rispetto delle *modalità operative portafogli*, gli interventi della *Sezione speciale regione Piemonte* sono rivolti alla concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti e sono diretti a rafforzare le ordinarie misure della copertura del *Fondo* previste dal *decreto portafogli* in favore dei *destinatari finali*, secondo quanto indicato all'articolo 7-bis.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *destinatari finali*, finalizzate al finanziamento di investimenti in

beni materiali e immateriali ovvero al finanziamento del capitale circolante, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla pertinente normativa europea per le risorse dei fondi strutturali e in coerenza con i criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza della Regione Piemonte PR FESR 2021-27 richiamato in premessa.

2. Non sono ammissibili all'intervento della *Sezione speciale regione Piemonte* le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite agli ambiti e alle finalità escluse dal regolamento (UE) n. 2021/1058, dal regolamento (UE) n. 651/2014 e dal regolamento (UE) n. 2023/2831.

3. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale regione Piemonte*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *destinatario finale*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

4. Le agevolazioni vengono concesse alle imprese piemontesi ai sensi degli articoli 17 e 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 2023/2831 e, laddove applicabile, ai sensi del *Temporary Crisis Framework*.

Art. 6.

(Interventi in garanzia diretta)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, l'incremento, fino alla misura dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, delle misure di copertura della *garanzia diretta* previste per le operazioni finanziarie con durata "fino a 36 mesi" e "superiore a 36 mesi" di cui alla tabella riportata nell'allegato n. 1 al *decreto di riforma del Fondo*. Ai fini dell'ammissibilità all'intervento della Sezione speciale, le predette operazioni devono:

- a) essere riferite a *destinatari finali* appartenenti alle classi di merito di credito 2, 3 e 4;
- b) avere importo superiore a euro 150.000,00.

2. Le misure massime per gli interventi di *garanzia diretta*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 1 del presente *Accordo*.

Art. 7.

(Interventi in riassicurazione)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi* o altri *soggetti garanti*:

a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 6 marzo 2017, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* o altri *soggetti garanti* e

b) nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* o altri *soggetti garanti* non autorizzati ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, lettera ccc), del *decreto di riforma del Fondo*, il

pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo *decreto di riforma del Fondo*, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo* sulla medesima operazione finanziaria.

2. Le misure massime per gli interventi di *riassicurazione*, così come incrementate ai sensi di quanto previsto al comma 1, sono riportate nell'allegato 2 del presente *Accordo*.

Art. 7-bis.

(Garanzie su portafogli di finanziamenti)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* opera finanziando, unitamente al *Fondo*, garanzie su portafogli regionali di finanziamenti, ai sensi del *decreto portafogli*, per:

a) garantire una quota della tranche junior fino al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del *Fondo* ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto portafogli*; la predetta copertura può arrivare fino al 3 per cento nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e/o aumentando la copertura a carico del *Fondo* e/o

b) sottoscrivere la tranche mezzanine del portafoglio, offrendo copertura a una quota non superiore all'80% di tale tranche e non superiore al 5 per cento dell'ammontare del medesimo portafoglio, ovvero al 6 per cento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti a fronte di programmi di investimento e/o progetti di ricerca e sviluppo.

2. La misura della quota di tranche junior coperta dalla *Sezione speciale regione Piemonte* è determinata in ragione della rischiosità del portafoglio di finanziamenti, come comunicata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione del portafoglio ed è concessa, in ogni caso, entro i limiti delle disponibilità della medesima Sezione speciale.

3. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle prime perdite registrate sul portafoglio di finanziamenti con modalità "*pari passu*", in proporzione alla misura di garanzia da essa rilasciata e fermo restando il limite della copertura prestata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del *decreto portafogli*. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del *destinatario finale*.

Art. 8.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale regione Piemonte*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.

Art. 9.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale regione Piemonte*.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 ovvero dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 10.

(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)

1. Per la gestione della *Sezione speciale regione Piemonte* sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ove applicabile.

2. Alla *Sezione speciale regione Piemonte* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

Art. 11.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Piemonte* copre:

a) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *garanzia diretta*, nel caso di mancato adempimento del *destinatario finale*;

b) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *destinatario finale* che del garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale regione Piemonte* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del *decreto fund raising*, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 12.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle imprese e del made in Italy) quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale regione Piemonte*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità trimestrale.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 13.

(Durata)

1. Il presente *Accordo* decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2029.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente *Accordo* alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 14.

(Disposizioni per la liquidazione della sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Piemonte* che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità del POR FESR Piemonte 2014-2020, ovvero del PR FESR Piemonte 2021-2027, continueranno a essere impiegati nello stesso strumento finanziario, in conformità alle previsioni del presente *Accordo*, nonché dell'*Accordo di finanziamento*, o in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno, così come rispettivamente previsto dall'articolo 45, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Le risorse della *Sezione speciale regione Piemonte* che, alla fine del periodo di ammissibilità di cui al comma 1, non dovessero risultare impegnate, sono restituite alla *Regione*, con modalità e termini che dovranno essere definiti tra le medesime *Parti*.

Art. 15.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Art. 15-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. Alla luce dell'entrata in vigore, in data 8 aprile 2020, del *decreto-legge liquidità*, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura di copertura della *garanzia diretta* e della *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

b) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo*, pari all'80%, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* richiedente e, nel caso di *confidi* non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del *decreto di riforma del Fondo*, del pari incremento della *controgaranzia*.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo* sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento.

3. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, in deroga alla vigente disciplina del *Fondo* e all'articolo 7-bis, la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, opera, esclusivamente, finanziando:

a) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento della quota della tranche junior fino a un massimo del 20 per cento della misura della quota della medesima tranche junior garantita dal *Fondo*, in relazione a portafogli regionali dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a settori e filiere colpiti dall'epidemia;

b) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 2, l'incremento della misura di copertura della tranche junior dall'80% al 90% della stessa, in relazione a portafogli regionali di finanziamenti costituiti, per almeno il 20 per cento, da imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 aventi, alla data di inclusione, un rating non superiore alla classe "BB", come determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento del capitale circo-

lante dei *destinatari finali*, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ad esigenze di liquidità connesse alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del *decreto-legge liquidità*.

6. Il presente articolo ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel *decreto-legge liquidità*. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 15-ter.

(Operatività della Sezione speciale regione Piemonte)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, del *decreto di riforma del Fondo*, la *Sezione speciale regione Piemonte* interviene a integrazione delle misure di copertura del *Fondo* fino:

- i. all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, per la *garanzia diretta*;
- ii. al 90% dell'importo garantito dal soggetto garante, per la *riassicurazione e controgaranzia*;

2. Sulla base della normativa vigente del *Fondo* indicata nelle premesse, in deroga a quanto previsto agli articoli 6, 7, e 7-bis dell'*Accordo* sottoscritto in data 1° luglio 2019, come successivamente modificato e integrato, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Piemonte*, fino al 31 dicembre 2023 o, salvo proroghe, fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea, operi, sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione/controgaranzia*, sostenendo, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti normative europee per le risorse dei fondi strutturali:

a) le operazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *decreto-legge Aiuti-ter*, la cui garanzia è concessa su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, nella misura massima dell'80 per cento o del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispettivamente per la *garanzia diretta* o per la *riassicurazione/controgaranzia*, in favore di tutti i *destinatari finali*, indipendentemente dalla fascia di valutazione di cui alla Parte IX, delle *disposizioni operative*;

b) le operazioni finanziarie relative a imprese che, nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina, siano state danneggiate dal conflitto in corso e la cui garanzia è rilasciata ai sensi del *Temporary Crisis Framework*;

c) le operazioni ammissibili sulla base delle misure previste dalla normativa di riferimento del *Fondo*, tempo per tempo vigenti.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le operazioni di cui al comma 1, sono di importo superiore a euro

75.000,00 per le *garanzie dirette* e a euro 25.000,00 per le *riassicurazioni/controgaranzie*. A seguito di analisi dell'andamento dei dati di monitoraggio, le *Parti* si riservano di eliminare tale vincolo in qualsiasi momento attraverso comunicazioni tra le stesse.

4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo*, nonché le pertinenti previsioni di cui alle *disposizioni operative del Fondo*.

Art. 16.

(Continuità nel periodo di programmazione 2021-2027)

1. La *Sezione speciale regione Piemonte*, disciplinata dal presente *Accordo*, proseguirà la propria operatività a sostegno dei *destinatari finali* e in continuità con il periodo di programmazione 2014 - 2020, nel periodo di programmazione 2021-2027.

2. L'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento per il periodo di programmazione 2021 - 2027 è determinata conformemente all'articolo 68 del regolamento 2021/1060.

3. Per il periodo di programmazione 2021 - 2027 è applicata alla *Sezione speciale regione Piemonte* ogni ulteriore disposizione applicabile di cui ai regolamenti del periodo di riferimento ove modificativi delle disposizioni di cui alla regolamentazione della programmazione 2014 - 2020.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6)**

Classe di merito di credito del destinatario finale	Misure massime di copertura in garanzia diretta					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2	80%	80%				
3	80%	80%				
4	80%	(*)				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

(*) Per tali operazioni finanziarie la *Sezione speciale Regione Piemonte* non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del *Fondo* previste dal *decreto di riforma del Fondo*.

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE PIEMONTE E
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 7)**

Classe di merito di credito del destinatario finale	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini" Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese" Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati") "Microcredito" Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
1	72%	72%	30%	50%	72%	72%
2	72%	72%				
3	72%	72%				
4	72%	72%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del *decreto di riforma del Fondo*, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal *Fondo* e dalla *Sezione speciale Regione Piemonte*, rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull'operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale. Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al *Fondo*, non può essere, in ogni caso, superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.